



Edizione di martedì 15 ottobre 2024

Obbligazioni e contratti

Euroconference e Laghezza insieme per la formazione doganale di eccellenza!
di **Redazione**

Impugnazioni

Omesso deposito della relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, Il comma, c.p.c.

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Il giudice dell'esecuzione non può rilevare la vessatorietà delle clausole dopo la vendita o l'assegnazione del bene pignorato

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Risoluzione del contratto e irrinunciabilità degli effetti risolutivi

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Riparazioni urgenti: onere del conduttore di avviso al locatore

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

La collaborazione volontaria come strumento di emersione delle donazioni occulte di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero

di **Corrado De Rosa, Notaio**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sovraindebitamento: il principio di economicità è parametro necessario per valutare l'adeguatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla procedura

di **Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara**

Diritto Bancario

La forma scritta dei contratti bancari

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Cinque applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nello studio legale

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente - CEO di MYPlace Communications**

Obblighi e contratti

Euroconference e Laghezza insieme per la formazione doganale di eccellenza!

di **Redazione**



Euroconference SpA, leader nel settore della formazione per professionisti, e la società Laghezza SpA, una delle più importanti realtà italiane in ambito doganale e logistico, uniscono le loro competenze in una partnership volta a offrire soluzioni formative innovative e di alto valore. Questa collaborazione nasce dall'esigenza di fornire strumenti concreti e aggiornati a professionisti, aziende e manager che operano nei mercati internazionali, sempre più complessi e regolati.

La società Laghezza, da sempre sinonimo di affidabilità e competenza, è il punto di riferimento per le aziende che operano in ambito doganale e logistico. Con un approccio che combina esperienza pluriennale, competenze tecniche e digitalizzazione avanzata dei processi, l'azienda è in grado di offrire soluzioni complete per la gestione delle pratiche doganali e della logistica.

Laghezza SpA si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni personalizzate.

Una partnership per la crescita e la formazione professionale

In un mercato in continua evoluzione, dove normative nazionali e internazionali si intrecciano con dinamiche commerciali sempre più articolate, la formazione professionale diventa un elemento chiave per garantire agli attori coinvolti competitività e conformità. La partnership tra le società Euroconference e Laghezza mira a offrire una formazione in materia di diritto doganale altamente qualificata, indispensabile per affrontare le sfide della globalizzazione.

I corsi di formazione offerti nell'ambito di questa collaborazione sono pensati per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere e gestire le dinamiche doganali in modo chiaro e sicuro. Verranno affrontati temi cruciali come la normativa doganale nazionale e internazionale, la classificazione e le origini delle merci, i regimi doganali, l'export controls e il dual use, l'accertamento e il contenzioso doganale. Ogni argomento sarà approfondito da docenti altamente qualificati del settore, con un'analisi dettagliata delle problematiche più comuni e rilevanti, fornendo le competenze necessarie per gestire con efficienza le operazioni

legate agli scambi internazionali di merci.

L'unione delle forze tra Euroconference e Laghezza SpA rappresenta un'opportunità unica per chi desidera accrescere le proprie competenze nell'ambito del diritto doganale, acquisendo una visione completa e approfondita delle normative e delle procedure, garantendo un supporto costante in termini di aggiornamento e innovazione.

Puoi approfondire la materia grazie ai seguenti corsi:

[Diritto doganale](#) (master di 7 incontri)

[Riforma del diritto doganale](#) (seminario di mezza giornata)



The banner features the Euroconference logo (CC) and 'Euroconference Centro Studi Forense' on the left, and the LAGHEZZA logo (LAGHEZZA Customs & Logistics) below it. In the center, it reads 'Master di specializzazione' above 'Diritto doganale'. On the right, there is a red circular graphic with a white button that says 'Scopri di più'.

Impugnazioni

Omesso deposito della relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, Il comma, c.p.c.

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Riforma processo civile

Scopri di più

Cass., sez. II, 26 settembre 2024, n. 25754, Pres. Di Virgilio, Est. Varrone

[1] Ricorso per cassazione – Deposito del ricorso – Omesso deposito della relazione di notificazione – Improcedibilità.

La previsione – di cui all'art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., – dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1°co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

CASO

[1] Il Tribunale di Napoli pronunciava decreto ingiuntivo per pagamento di somma di denaro, successivamente opposto dal debitore ingiunto ex art. 645 c.p.c.; l'opposizione proposta veniva accolta con conseguente pronuncia di sentenza di revoca del decreto ingiuntivo.

Il creditore opposto adiva allora la Corte d'Appello di Napoli, la quale dichiarava la nullità della sentenza di prime cure per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; tuttavia, non costituendo tale nullità causa di rimessione al primo giudice, decideva comunque la causa nel merito e rigettava i restanti motivi in ragione dell'infondatezza della domanda azionata in via monitoria.

Avverso tale decisione, il creditore proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.

Il profilo di interesse, nella presente vicenda processuale, attiene a ciò, che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 13 maggio 2023, è stata notificata al creditore il 22

maggio 2023, conseguente innescando, in capo al ricorrente, gli oneri prescritti dall'art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., di tempestivo deposito, nel termine di venti giorni da tale notificazione, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione: ciò che, nel caso di specie, non pare essere avvenuto, non essendo contestato che, unitamente al ricorso, è stata depositata unicamente la copia della sentenza impugnata ma non la relata della sua notifica avvenuta a mezzo PEC.

Sulla base del rilievo di tali eventi, il consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, che si provvede a riportare testualmente di seguito: "Visto il ricorso proposto da [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli [...], pubblicata il 13 maggio 2023, asseritamente notificata il 22 maggio 2023, contro [...], con la quale l'appello proposto dal [...] è stato accolto e, per l'effetto, è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli [...], depositata l'8 marzo 2019, è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo [...] del 18 luglio 2016 e ne è stata disposta la revoca, senza alcuna condanna sostitutiva (con esito conforme a quello della sentenza di cui è stata dichiarata la nullità), con la revoca altresì del disposto sequestro conservativo; verificato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso appare improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. (Cass., sez. un., n. 21349/2022; Cass., n. 3466/2020; Cass., n. 19695/2019; Cass., n. 1295/2018), posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 13 maggio 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 21 luglio 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass., n. 15832/2021; Cass., n. 11386/2019; Cass., n. 17066/2013); atteso, dunque, che il ricorso si profila improcedibile".

Il creditore ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso, osservando che alcuna contestazione era stata mossa dal debitore sul punto rilevato dal consigliere delegato. Il ricorrente richiamava inoltre, a sostegno della propria tesi difensiva, due pronunce della Cassazione, affermando l'avvenuto superamento dell'orientamento tradizionale circa l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. della relata di notifica della sentenza impugnata al fine della verifica del rispetto del termine breve per l'impugnazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato tempestivo deposito della relazione di notificazione della decisione impugnata, onere prescritto dal già richiamato art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte attiene alle conseguenze derivanti dal mancato tempestivo deposito della relazione di notificazione della decisione di secondo grado impugnata, onere prescritto dall'art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c. per il caso in cui, appunto, la

sentenza sia stata notificata, con conseguente decorso del termine c.d. breve per impugnare.

Tale adempimento, infatti, sarebbe prescritto appunto allo scopo di consentire alla Corte di verificare che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del predetto termine c.d. breve per impugnare. Sul punto, è opportuno peraltro segnalare come lo stesso art. 369 c.p.c. espressamente prescriba gli adempimenti descritti nel 2°co. della norma «a pena d'improcedibilità».

Possiamo far procedere l'analisi proprio dai provvedimenti richiamati dal creditore ricorrente, i quali, secondo quanto asserito dallo stesso, sarebbero idonei a superare l'orientamento tradizionale, che ricollega a tale omissione l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

In realtà, come rilevato dal provvedimento in commento, tali arresti appaiono confermativi dell'orientamento tradizionale secondo cui, nei casi come quello in esame, il ricorso è improcedibile.

Il riferimento è, anzitutto, a Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005 (conf., *ex multis*, Cass., n. 11376/2010), secondo cui “la previsione – di cui all’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1°co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372, 2°co., c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369, 1°co., c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.

Il ricorrente cita, in particolare, l’ordinanza n. 25971 del 2022 della Cassazione, dove è riportata l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi allo scopo di mitigare il rigore del suddetto principio. In tale occasione si è infatti evidenziato che le Sezioni Unite hanno escluso “la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, *ex art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c.*, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648). È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo d’ufficio di cui

pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali (Cass., 31 maggio 2018, n. 13751; Cass., 15 settembre 2017, n. 21386).

Sempre nell'ordinanza del 2022 l'orientamento in questione viene riassunto nel seguente modo: *a)* l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; *b)* l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; *c)* l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; *d)* la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione); *e)* l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.

Tale orientamento ha ricevuto conferma anche da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (il riferimento è a Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., 25 marzo 2019, n. 8312). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della Suprema Corte, operando unicamente un temperamento della rigidità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo PEC e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente: in tali casi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo unicamente alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi appunto di tale attestazione prevista dalla legge.

Tali principi non sono tuttavia applicabili al caso di specie, non essendo stata depositata neanche la copia o il file della ricevuta di accettazione e consegna della PEC sia pure senza l'attestazione di conformità.

Il ricorrente, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 22 maggio 2023, non ha depositato nel termine di cui all'art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., copia della stampa di ricevuta della suddetta notifica a mezzo PEC, ancorché priva dell'attestazione di conformità, al fine di permettere alla Cassazione di verificare la tempestività dell'impugnazione.

Per concludere sul punto, è opportuno ricordare che di recente la Corte di cassazione (Cass., 15 luglio 2024, n. 19475) ha altresì escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso *ex art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c.* Si è detto, infatti, che tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa e al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.

Master di specializzazione

Riforma processo civile

Scopri di più

Esecuzione forzata

Il giudice dell'esecuzione non può rilevare la vessatorietà delle clausole dopo la vendita o l'assegnazione del bene pignorato

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2024, n. 17055 – Pres. De Stefano – Rel. Valle

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Decreto ingiuntivo non opposto – Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole – Controllo officioso del giudice dell'esecuzione – Limiti

Se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha ommesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

CASO

Avviata un'espropriazione immobiliare in forza di un decreto ingiuntivo non opposto e intervenuta l'aggiudicazione dell'immobile staggito, l'esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi, nella quale interveniva anche il coniuge non debitore e comproprietario del bene pignorato.

Questi sosteneva che, data la sua estraneità al rapporto negoziale da cui era scaturito il credito oggetto dell'ingiunzione e portato dal titolo esecutivo, non aveva potuto fare valere la vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto concluso dal coniuge esecutato con la società che aveva promosso il pignoramento in suo danno; l'esecuzione, di conseguenza, doveva essere dichiarata illegittima, perché fondata su un titolo esecutivo illegittimamente formatosi, dal momento che né il giudice del monitorio né il giudice dell'esecuzione avevano rilevato l'invalidità di dette clausole.

L'opposizione agli atti esecutivi veniva rigettata con sentenza impugnata mediante ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, una volta intervenuta l'aggiudicazione del bene pignorato, l'acquisto dell'aggiudicatario resta intangibile e non può essere messo in discussione a causa della mancata attivazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del potere officioso di rilevare la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto in forza del quale il creditore procedente ha conseguito il decreto ingiuntivo – posto a fondamento dell'espropriazione forzata – divenuto definitivo per mancata opposizione e non sorretto da alcuna motivazione circa detta vessatorietà.

QUESTIONI

[1] Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno dettato un vero e proprio decalogo per il giudice del procedimento monitorio (in prima battuta) e per il giudice dell'esecuzione (in seconda battuta), affinché sia assicurata al consumatore un'adeguata tutela contro le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi con un professionista, rendendo così effettiva la disciplina di protezione dettata in proposito dalla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La suddetta pronuncia ha, dunque, stabilito che il giudice dell'esecuzione, se il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'espropriazione forzata non reca alcuna motivazione in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole contenute nel contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ha il dovere di verificarne l'eventuale presenza e, all'esito di tale controllo, di avvisare il debitore esecutato che, nel termine di quaranta giorni, può proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per fare accertare – solo ed esclusivamente – l'eventuale abusività delle clausole; tale potere-dovere del giudice dell'esecuzione, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, può essere esercitato fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.

La sentenza che si annota, in conformità con tale principio di diritto, ha respinto la doglianza con cui era stato lamentato il mancato rilievo officioso, da parte del giudice dell'esecuzione, di alcune clausole vessatorie contenute nel contratto da cui originava il credito azionato in via monitoria e poi in via esecutiva, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, proprio perché la questione era stata sollevata dopo che era intervenuta l'aggiudicazione del bene pignorato.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, se è vero che la mancata attivazione del giudice del monitorio in ordine al profilo della vessatorietà delle clausole comporta che il decreto ingiuntivo non è idoneo a dare vita al giudicato, consentendo, anche nella successiva fase esecutiva, una riattivazione del contraddittorio sulla questione pregiudiziale pretermessa, è altrettanto vero che, per comprensibili ragioni di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati in sede giudiziaria (che rappresenta uno degli elementi su cui si gioca l'efficacia e l'efficienza delle vendite esecutive), l'iniziativa (anche) officiosa del giudice dell'esecuzione trova – nello schema delineato dalle Sezioni Unite – un limite invalicabile nell'intervenuta messa in vendita del bene.

L'intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare avvenuto prima che sia stata proposta un'opposizione risulta coerente con il principio sancito dall'art. 2929 c.c., che rende inopponibili all'aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere nel corso di esso con il rimedio specifico – l'opposizione esecutiva – apprestato dall'ordinamento; così, le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto nei confronti dell'aggiudicatario, la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita dei quali non è stato parte.

La posizione espressa nella sentenza annotata, oltre che nell'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, trova sponda in un altro precedente (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2023, n. 8911), secondo cui è la stessa giurisprudenza comunitaria a somministrare la regola dell'insussistenza di un residuo spazio per il rilievo officioso dell'abusività di una clausola in danno del consumatore nella fase successiva alla vendita del bene pignorato: la Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, ha affermato che non è in contrasto con il diritto comunitario una norma nazionale che preclude al giudice di esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando il bene staggito sia stato venduto e la sua proprietà sia stata trasferita a un terzo (a condizione, peraltro, che il consumatore sia legittimato a fare valere i suoi diritti in un procedimento successivo per conseguire il risarcimento dei danni subiti), dal momento che ciò significherebbe rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento già avvenuto.

Pertanto, secondo questa impostazione, la questione dell'abusività di una clausola non può trovare ingresso, sia in via di eccezione che per effetto di rilievo officioso, una volta conclusa la fase liquidatoria dell'espropriazione forzata, per il tramite di un'opposizione esecutiva, non potendosi rimettere in discussione gli effetti della vendita forzata, mentre il debitore potrà eventualmente fare valere i suoi diritti in un separato giudizio risarcitorio.

Questa soluzione, fatta propria anche dalla sentenza che si annota, non appare del tutto convincente.

In primo luogo, sollevare o rilevare la questione della vessatorietà di una clausola in un momento successivo alla vendita non significa metterne in discussione gli effetti e pregiudicare l'acquisto dell'aggiudicatario: se è pacifico che, in virtù dei principi espressi dagli artt. 2929 c.c. e 187-*bis* disp. att. c.p.c., le vicende del processo esecutivo successive all'aggiudicazione non possono inficiarlo, è altrettanto pacifico che, se il decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva dovesse essere caducato a seguito di opposizione tardiva, il creditore verrebbe privato del titolo che gli consente di partecipare alla distribuzione del ricavato, che, di converso, potrebbe essere reclamato dal e attribuito al debitore (a quel punto) ingiustamente escusso (fermi restando, ovviamente, i diritti di eventuali altri creditori intervenuti e muniti di titolo esecutivo non colpito da analoga caducazione).

Questa soluzione, all'evidenza, non genera alcuna ripercussione nei confronti dell'aggiudicatario acquirente in sede esecutiva, non penalizza gli altri creditori dell'esecutato che dispongano di un valido titolo esecutivo e non obbliga il debitore che sia riuscito a fare

accertare la vessatorietà della clausola a promuovere, una volta conclusa l'esecuzione, un'ulteriore azione volta a conseguire il risarcimento del danno subito.

Anche perché, in secondo luogo, è nota la granitica – seppure aspramente criticata – posizione che la giurisprudenza ha assunto in merito alla possibilità di rimettere in discussione il risultato dell'esecuzione forzata attraverso rimedi attivati dopo la sua conclusione, nel caso in cui non siano stati tempestivamente utilizzati quelli propri del processo esecutivo (vale a dire, l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi).

Ebbene, poiché, nel caso che si sta esaminando, il danno del debitore (illegittimamente) esecutato verrebbe di fatto a coincidere con la somma ricavata dalla vendita del bene pignorato che fosse stata assegnata al creditore che ha agito in forza di un decreto ingiuntivo successivamente caducato in ragione della rilevata vessatorietà di una clausola contrattuale, non vi è chi non veda come, stando al succitato orientamento giurisprudenziale, non vi sarebbe spazio per una successiva azione risarcitoria (o forse, a questo punto, sarebbe meglio dire restitutoria o ripetitoria), qualora la questione non fosse stata veicolata all'interno del processo esecutivo attraverso l'opposizione distributiva.

Si coglie, dunque, la difficoltà che si incontra nel conciliare e armonizzare il nostro ordinamento processuale (e i principi cardine che lo governano) con quello comunitario – così come interpretato in maniera sostanzialmente vincolante dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea – senza compromettere oltremisura la coerenza del sistema, nonostante lo sforzo profuso dalle Sezioni Unite per individuare una soluzione che, tuttavia, non ha dissipato tutte le perplessità.

In effetti, sono numerose le questioni sollevate al riguardo negli uffici giudiziari e dagli operatori del processo esecutivo: non è mancato, per esempio, chi ha sostenuto la possibilità di rilevare in via officiosa l'abusività delle clausole anche in fase distributiva (il riferimento è a un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli il 30 dicembre 2023, che ha motivato la propria posizione evidenziando come, se così non fosse, il consumatore rischierebbe di non essere mai adeguatamente informato in ordine agli strumenti mediante i quali fare valere i propri diritti e di essere costretto a instaurare un giudizio per recuperare le somme alle quali ha diritto avanti a un giudice diverso da quello del proprio foro).

Master di specializzazione

Letture e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Risoluzione del contratto e irrinunciabilità degli effetti risolutivi

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

[Cass. civ. Sez. Terza Sent., 18/09/2024, n. 25128, Pres. Scarano, Est. Gorgoni](#)

Risoluzione anticipata del contratto di leasing

[1] La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti lesa il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione.

Disposizioni applicate

Art. 1467 c.c.

CASO

La società di Leasing ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno patito a causa della risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore del contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura.

L'utilizzatore ha proposto opposizione deducendo che la società di leasing aveva già risolto il contratto per furto, essendo stata la macchina rubata, e per effetto della risoluzione l'utilizzatore non aveva più corrisposto il canone dovuto.

In primo grado e in secondo grado, le ragioni dell'utilizzatore non hanno trovato accoglimento: i giudicanti hanno di fatto riconosciuto la facoltà in capo alla società di leasing di rinunciare agli effetti risolutivi del contratto (per furto) per avvalersi della risoluzione per inadempimento.

L'utilizzatore ha quindi proposto ricorso avanti la Suprema Corte.

SOLUZIONE

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che il concedente di un'autovettura in leasing, una volta dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa connessa al furto del bene, non può, per iniziativa unilaterale, far rivivere il contratto in conseguenza del suo ritrovamento, essendosi gli effetti risolutivi già cristallizzati nel momento in cui la dichiarazione era giunta a conoscenza dell'utilizzatrice.

QUESTIONI

La Suprema Corte nella pronuncia in commento ha affrontato il tema della rinuncia della parte non inadempiente agli effetti risolutivi del contratto.

Sul punto la **giurisprudenza di legittimità** si era già espressa con le **pronunce n. 5734/2011 e n. 23824/2010**, le quali hanno ammesso la rinunciabilità degli effetti risolutivi, sul presupposto che la scelta sia attribuibile unilateralmente alla parte non inadempiente che, considerato che può valutare se scegliere tra risoluzione, giudiziale o di diritto, ben si può ammettere che possa neutralizzare gli effetti prodotti dalla manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa o degli effetti di una diffida ad adempiere attraverso altra manifestazione di volontà negoziale, dichiarativa o per *facta concludentia*. Secondo tale orientamento, quindi, la parte ben potrebbe rinunciare agli effetti risolutivi del contratto, semplicemente con un altro atto unilaterale.

Con la sentenza in oggetto, invece, la Cassazione ha recuperato un precedente orientamento delle **Sezioni Unite, le quali con la pronuncia n. 393/1999**, si è così espressa: *“Se ‘il contratto è risolto’ creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni (salvo quelle restitutorie), e l’effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente, cristallizza un inadempimento e le sue conseguenze in iure impedendo ogni ulteriore attività di disposizione dell’effetto stesso”*. Tale soluzione mira, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite, a realizzare *“un irrinunciabile bilanciamento tanto dei contrapposti interessi negoziali – ivi compreso quello dell’inadempiente che non può indefinitamente restare esposto all’arbitrio della controparte – quanto di quelli, più generali, al rapido e non più discutibile rientro nel circolo economico di quei beni coinvolti nella singola, patologica vicenda contrattuale”*.

Secondo tale ricostruzione, diviene quindi irrilevante il fatto che l'effetto solutorio sia *sub iudice*, cioè ancora *in itinere*, per estensione della stessa *ratio* per cui “la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione implica l'assenza di interesse del creditore all'adempimento e il conseguente acquisto, da parte del debitore, di una sorta di ‘diritto a non adempiere’”.

Le Sezioni unite aggiungono un ulteriore interessante argomento, ovvero che *“la concezione dell’effetto risolutivo disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia fortemente punitiva per l’inadempiente, si atteggia a mo’ di sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata) “ipertutela” del contraente adempiente, del quale si legittima ogni mutevole e repentino cambiamento di “umore” negoziale ... per cui la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”*.

Accogliendo quindi l'orientamento risalente delle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso formulato dall'utilizzatore, affermando che non era nella possibilità della società di leasing rinunciare gli effetti della prima risoluzione (i.e. quella formulata per furto), poiché proprio in quel momento, ovvero quando la dichiarazione di risoluzione per furto era giunta a conoscenza dell'utilizzatrice, il contratto si era risolto e si erano cristallizzati gli effetti risolutivi, con la conseguenza che **non era possibile far rivivere il contratto per iniziativa unilaterale della concedente.**

Master di specializzazione

**Lettura e comprensione del bilancio di esercizio
per giuristi**

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Riparazioni urgenti: onere del conduttore di avviso al locatore

di Saverio Luppino, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e Real Estate

Scopri di più

Cassazione civile, sez. III, Ordinanza del 11.07.2023 n. 19626, Pres. R. Frasca, Est. S. G. Guizzi

Massima: *“L’avviso al locatore ex art. 1577 c.c. non ha natura negoziale, ma di atto giuridico in senso stretto, sicché nell’interpretazione del suo contenuto non si applicano le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dovendo darsi rilievo, per converso, agli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell’atto”.*

CASO

Tizio conduceva in locazione un immobile dell’Ente Alfa svolgendovi attività di panetteria-pasticceria.

In occasione di un’intimazione inoltratagli dall’ASL di Genova all’esito di un’ispezione avvenuta il 27.04.2007, il conduttore avrebbe dovuto eseguire il parziale ripristino della pavimentazione e della piastrellatura del locale, di cui, peraltro, ne veniva comunicata la necessità ed urgenza al locatore, ancor prima dell’ispezione, in data 27.07.2006.

Inviata anche al locatore la comunicazione, già inoltrata alla ASL, con cui era stata richiesta una proroga del termine, fissato in sessanta giorni, per l’esecuzione di tali lavori, Tizio, ritenendo che detto invio – al quale, dopo un’iniziale disponibilità dell’Ente Alfa, che faceva effettuare un sopralluogo da un proprio tecnico, era invece seguita la sua inerzia nell’occuparsi della realizzazione di tali interventi – **avesse valenza di avviso ex art. 1577, comma 2, c.c., provvedeva di sua iniziativa e a proprie spese al rifacimento e alla piastrellatura della pavimentazione.**

Tizio introducendo azione giudiziale al fine di recuperare dette somme vedeva rigettarsi la propria domanda sia dal giudice di prime cure che dal giudice d’appello. In particolare, quest’ultimo riteneva l’inoltro al locatore della richiesta inviata alla ASL, ove richiedeva la proroga del termine per il compimento dei lavori, non integrasse l’avviso previsto all’art. 1577 c.c., stante, oltretutto, l’incongruenza tra gli interventi effettuati e quelli indicati dalla ASL, giacché la stessa aveva richiesto il ripristino del pavimento *“ove necessita”*, non esigendo

l'integrale sostituzione del pavimento e del rivestimento.

Vista la sua soccombenza anche nel secondo grado di giudizio, Tizio proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L'Ente Alfa resisteva con controricorso, con il quale chiedeva che l'impugnazione proposta fosse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

Tizio depositava memoria.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione dichiarava **inammissibile** il ricorso condannando conseguentemente Tizio a rifondere all'Ente Alfa le spese del presente giudizio.

QUESTIONI

Con il primo motivo Tizio denunciava la violazione degli artt.132, comma 2 n. 3, c.p.c. sotto più profili e 1324 c.c., per richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c., con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1577, comma 2, c.c. sotto diverso profilo.

In particolare, Tizio deduceva la perplessità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice riteneva che anche qualora la comunicazione inviata all'ASL e all'Ente Alfa fosse stata da quest'ultimo "*effettivamente ricevuta*", dovrebbe in ogni caso escludersi l'efficacia di avviso ex art. 1577, comma 2, c.c.. Orbene, secondo il ricorrente, l'uso della formula dubitativa avrebbe conferito natura perplessa alla motivazione, oltre al fatto che la stessa secondo Tizio sarebbe stata affetta da insanabile contraddittorietà, poiché il giudice non avrebbe preso atto, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., che controparte non aveva contestato l'avvenuta ricezione.

Quanto, invece, alla decisione di negare alla missiva il valore di avviso ex art. 1577 c.c., sostiene il ricorrente che essa sarebbe frutto di **violazione dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.**, applicabili agli atti negoziali unilaterali in virtù del disposto di cui all'art. 1324 c.c.. Secondo Tizio, infatti, il significato letterale delle parole contenute nella missiva, nonché quello complessivo della stessa, avrebbero dovuto interpretarsi come intenzione del conduttore di dare avviso al locatore di eseguire riparazioni urgenti ai sensi della richiamata norma. Di conseguenza secondo il ricorrente la sentenza errava anche nel sollevare la mancanza di una preventiva richiesta al locatore di provvedere all'esecuzione dei lavori giacché la norma in esame permette al conduttore di agire previo avviso al locatore.

Con la seconda doglianza Tizio lamentava la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 1577, comma 2, c.c., anche in riferimento ai precedenti artt. 1575 e 1576, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell'art. 1577, comma 2, c.c., sotto diverso profilo, omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e

violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sotto diverso profilo.

Tizio proponeva censura della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda sul rilievo della **incongruenza** degli interventi effettuati con quelli indicati dalla ASL, poiché secondo lo stesso l'esigenza di natura igienica paventata comportava la necessità di uniformità, idoneità e decoro del locale, necessità che corrispondo ad altrettanti obblighi del locatore a mente degli artt. 1575 e 1576 c.c..

Inoltre, essa avrebbe del tutto omesso di considerare il fatto, decisivo per il giudizio secondo il ricorrente, che era già stata comunicata ad Alfa l'urgenza dei lavori di ripristino del pavimento, senza nulla fare al riguardo, pur avendo un suo tecnico proceduto ad un sopralluogo, in merito al quale, oltretutto, Tizio richiedeva prova testimoniale in primo grado e in appello, denunciando, conseguentemente anche l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e di difetto di motivazione.

Con il terzo e ultimo motivo, Tizio si doleva della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Il ricorrente censurava l'affermazione della Corte genovese secondo cui, l'assenza di dettaglio nella fattura relativa all'esecuzione dei lavori dei costi relativi ai soli interventi imposti dalla ASL, oltre che, più in generale, di documentazione sulle condizioni in cui versava l'immobile prima degli stessi, non permetteva la liquidazione della somma pari ai costi effettivamente sopportati in ottemperanza alle prescrizioni

Il ricorrente rilevava di aver chiesto in merito una CTU, riproposta anche in appello, lamentando anche in questo caso un difetto di motivazione in ordine a tale richiesta.

La Corte dichiarava il ricorso inammissibile.

Sul primo motivo, ritenuto inammissibile, i giudici di legittimità non ravvisavano alcun carattere di perplessità così come paventato dal ricorrente, giacché il giudice di seconde cure si era in ogni caso pronunciato in merito alla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente Alfa ritenendo che vi fosse effettivamente stata.

Oltretutto, la Suprema Corte riteneva inammissibile tale censura poiché il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo quando la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", cioè quando la stessa sia assente o "*benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento*"^[1], nonché quando risulta caratterizzata da affermazioni inconciliabili^[2].

Pertanto, la censura proposta non solo non rivelava un vizio intrinseco di motivazione ma risultava inammissibilmente basata anche su un elemento ricavato dall'atto di costituzione e risposta in primo grado.

Stessa sorte coinvolge anche la doglianza in merito all'asserita violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., poiché secondo Tizio l'avviso ex art. 1577, comma 2, c.c. sia un atto negoziale unilaterale, con la conseguente applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. stante il rinvio operato dall'art. 1324 c.c..

Anzitutto è bene considerare come l'istituto in esame preveda che il conduttore, nel caso in cui la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale manutenzione e che presenti il carattere dell'urgenza, abbia l'onere di avvisare **il locatore, a carico del quale esclusivamente grava l'obbligo di provvedere a dette riparazioni ai sensi degli artt. 1575 e 1576 c.c.** Tuttavia, nel caso in cui il locatore, pur avvisato, rimanga inerte, il conduttore ha la possibilità di provvedere direttamente a dette riparazioni, salvo richiederne poi il rimborso ed il risarcimento danni, poiché il legislatore ha ritenuto non doverosa la preventiva autorizzazione del locatore, il cui divieto parimenti non ne impedisce la realizzazione^[3].

Oltretutto, stante in ogni caso la necessità e l'urgenza delle riparazioni, la conoscenza accertata, da parte del locatore, di tale necessità e l'inerzia dello stesso a provvedere entro un tempo ragionevole, tenuto conto della natura, dell'entità e dell'urgenza dei lavori, hanno valore equipollente al contestuale avviso al locatore, cui il conduttore è tenuto ai sensi dell'art. 1577 c.c. nell'ipotesi che provveda ad eseguirli direttamente^[4].

Ciò posto, ad ogni modo la Corte di legittimità non condivideva le premesse da cui muoveva il ricorrente, giacché non riteneva in alcun modo che la comunicazione in esame possa avere natura negoziale.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, al contrario, tale avviso deve configurarsi come atto giuridico in senso stretto. Difatti, stante il tratto caratteristico di tali atti che consiste nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente alla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge, si deve concludere che, ciò che rileva non è tanto l'intento dell'autore, quanto la riconoscibilità del medesimo. Pertanto, ne deriva l'inapplicabilità dei criteri dettati per la interpretazione di contratti dall'art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell'agente, in luogo degli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell'atto. In ogni caso per la Cassazione il ricorrente, richiamando gli artt. 1362 e 1363 c.c., non ha svolto precise e chiare argomentazioni dirette ad evidenziarne la violazione o la falsa applicazione, limitandosi a contrastare l'interpretazione data dalla sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso conseguiva, automaticamente, anche quella dei motivi secondo e terzo.

Pertanto, risulta pacifico come qualora l'immobile locato necessiti di riparazioni straordinarie e urgenti il conduttore è tenuto a darne avviso al locatore, potendo, in caso di inerzia di quest'ultimo, eseguirle direttamente, salvo in ogni caso il diritto al rimborso. Secondo una risalente pronuncia degli Ermellini, inoltre, anche in presenza di un vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell'art. 1578 c.c. sussiste l'obbligo del conduttore di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni, dovendosi distinguere tra la conoscenza in termini generali del

vizio e la conoscenza di una specifica manifestazione dello stesso che sopravvenga nel corso della locazione ed esiga interventi immediati. Per di più, il concorso di colpa del conduttore che abbia omesso di dare tale avviso è configurabile anche in presenza della responsabilità gravante, ai sensi dell'art. 1578, comma 2, sul locatore che non provi di avere ignorato senza colpa il vizio^[5].

^[1] Cass. civ., SS. UU., Sent. n. 22232/2016.

^[2] Cass. civ., Sez. Lav., Ord. n. 16111/2018.

^[3] Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 6395/2018.

^[4] Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 19943/2008.

^[5] Cass. civ., Sez. III., Sent. n. 2605/1995.

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e Real Estate

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

La collaborazione volontaria come strumento di emersione delle donazioni occulte di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero

di **Corrado De Rosa, Notaio**

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Cassazione civile sez. tributaria, sentenza 09 luglio 2024, n. 18724 (SORRENTINO – Presidente – SOCCI – Relatore)

(Articolo 56 bis, comma 1, lett. a), d.lg. n. 346 del 1990)

“In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall’art. 56 bis, comma 1, lett. a), d.lg. n. 346 del 1990, al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 167 del 1990, conv., con modifiche, dalla l. n. 227 del 1990.”

CASO

La sentenza in rassegna riguarda una controversia sorta in tema di imposta di donazione, la Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine di decadenza dal potere di accertamento delle liberalità indirette, attivato ai sensi dell’art. 56-bis del D.P.R. 346/1990. Infatti, la controversia riguarda l’avviso di accertamento per un importo di euro 11.931.078,00 euro relativo ad una imposta di successione e donazione per liberalità indiretta emergente dalla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) prevista dalla Legge del 15 dicembre 2014, n. 186.

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento in questione, mentre la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate e aveva rigettato l’appello incidentale del contribuente, limitatamente alle spese del giudizio di primo grado.

Il contribuente ha dunque impugnato tale decisione presentando un ricorso per Cassazione, articolato in sei motivi, integrati da successiva memoria. I motivi di ricorso riguardano ciò:

1. Violazione degli articoli 1, 55 e 56-bis del Testo Unico del 31 ottobre 1990, n. 346, e dell'articolo 809 del Codice Civile, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile.
2. Violazione dell'articolo 56-bis del Testo Unico e dell'articolo 809 del Codice Civile, sempre in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile.
3. Ulteriore violazione dell'articolo 56-bis del Testo Unico, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile.
4. Violazione del secondo comma dell'articolo 56-bis, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile.
5. Violazione degli articoli 60 del D.Lgs. n. 346 del 1990 e 70 del D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile.
6. Violazione degli articoli 60 del D.Lgs. n. 346 del 1990 e 70 del D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso dal momento che nel contesto della procedura di collaborazione volontaria (volta, tra l'altro, all'accertamento di tributi) il contribuente aveva dichiarato liberalità indirette provenienti da un parente e, secondo l'Agenzia, il termine di decadenza previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 131 del 1986 non era ancora scaduto, poiché il *dies a quo* doveva essere individuato nel momento in cui il contribuente aveva reso la dichiarazione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

La Procura Generale della Cassazione ha presentato una memoria scritta con richiesta di rigetto del ricorso, richiesta che è stata ribadita anche in udienza. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ritiene di procedere ad un esame congiunto dei motivi del ricorso poiché sono tutti collegati alla stessa questione giuridica: la sussistenza di una liberalità indiretta, diffondendosi nell'analisi del differente funzionamento degli istituti della *voluntary disclosure* e sul funzionamento dell'art 56-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 relativo all'accertamento delle liberalità indirette.

In via preliminare rileva che la procedura di collaborazione volontaria prevista dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, pur essendo particolare, è finalizzata all'accertamento dei tributi. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, la "*voluntary disclosure*" (introdotta con l'art. 1 della L. n. 186 del 2014 e regolata dagli artt. 5-quater e septies del D.L. n. 167 del 1990) costituisce un istituto autonomo rispetto all'accertamento con adesione. Tale procedura non presuppone una contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, non ha uno scopo deflattivo e si concretizza nella dichiarazione volontaria da parte del contribuente della

propria situazione debitoria, con l'eventuale instaurazione di un contraddittorio. La cassazione afferma che si tratta effettivamente di un «procedimento diretto all'accertamento dei tributi» quantunque si perfezionasse nelle forme dell'accertamento con adesione (ribadendo dunque quanto affermato nelle sue decisioni n. 1002/2023, 2964/2023 e 5174/2023).

Viene poi osservato che ai sensi dell'art. 56-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato al ricorrere congiunto di due presupposti:

1. Quando l'esistenza delle liberalità emerge da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento dei tributi.
2. Quando tali liberalità abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire.

Nel caso in esame, risultano indubbiamente presenti entrambi i presupposti previsti dalla norma, come accertato dalla sentenza d'appello, infatti nel caso di specie, il contribuente aveva volontariamente dichiarato, nell'ambito della speciale procedura di emersione di capitali detenuti all'estero (*voluntary disclosure*), di aver beneficiato, in passato, di una liberalità indiretta di ingente valore. E a fronte della dichiarazione spontanea, l'Agenzia aveva attivato la procedura ex art. 56-bis del 346/1990 e disposto nei suoi confronti l'accertamento della liberalità indiretta, non dichiarata all'epoca della sua effettuazione. La procedura di collaborazione volontaria è, come già evidenziato, diretta all'accertamento dei tributi e la dichiarazione resa nell'ambito di tale procedimento è idonea a integrare il presupposto legislativo. Questo principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che, in materia di imposta di successione, la dichiarazione di cui all'art. 56-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 346 del 1990 può provenire sia dal donatario che dal donante, e può coincidere con la richiesta di avvalersi della *voluntary disclosure* per il rientro di capitali detenuti all'estero (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9780/2023, Rv. 667715-01; Sez. 5, Sentenza n. 5802/2023, Rv. 666920-02; Sez. 5, Ordinanza n. 27665/2020, Rv. 659967-01).

Nel caso in esame, l'incremento patrimoniale rilevante non è contestato. Si tratta di una liberalità indiretta, non formalizzata in un atto specifico, ma di notevole importo e non giustificata da altre ragioni, oltre a essere avvenuta tra parenti. Questo è stato accertato con precisione dalle decisioni di merito e non è stato oggetto di contestazione nel ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ritiene infondati anche il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi al termine di decadenza quinquennale dall'esercizio del potere impositivo che decorrerebbe dalla data in cui il contribuente abbia reso la dichiarazione in sede di *voluntary disclosure*. Il contribuente aveva lamentato l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine cinque anni previsto dall'art. 76 del Testo Unico in materia di imposta di registro (D.P.R. 131/1986) applicabile, *mutatis mutandis*, anche all'imposta di donazione (ex art. 60 del D.Lgs. 346/1990) decorrenti, a parere del ricorrente, dal momento di effettuazione della liberalità. Invero, la norma invocata

dal contribuente dispone che l'imposta vada richiesta "... a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ... avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione". Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, si applica la decadenza di cinque anni prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tuttavia, il *dies a quo*, ossia il momento di decorrenza del termine, non coincide con quello delle liberalità, ma con quello della dichiarazione volontaria al fisco. L'art. 76, comma 5, prevede infatti che l'imposta sia dovuta anche in caso di registrazione volontaria o di utilizzo dell'atto, indipendentemente dalla decadenza. Lo stesso principio si applica all'enunciazione di un atto non registrato ex art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, quando non sussiste l'obbligo di registrazione (Cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 19015/2021, Rv. 661807-01). In questo caso, il presupposto dell'imposta deriva dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, resa dal contribuente nell'ambito della *voluntary disclosure*. Pertanto, il termine di decadenza decorre dalla data della dichiarazione resa durante la procedura, e non si è verificata decadenza, poiché la dichiarazione è stata presentata il 14 marzo 2015 e l'avviso di accertamento è stato notificato il 17 dicembre 2015.

La Suprema Corte ritiene infine infondato anche il quarto motivo di ricorso: il regime di tassazione delle liberalità indirette è riferito, ai sensi dell'art. 56-bis, alla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore. Le aliquote e le franchigie applicabili sono quelle in vigore, come successivamente modificate. Si tratta di un rinvio dinamico che comporta l'applicazione delle modifiche normative intervenute in materia di successioni.

QUESTIONI

La sezione tributaria della Corte di Cassazione con questa sentenza approfondisce, in tema di imposta di donazione, la decorrenza del termine di decadenza dal potere di accertamento delle liberalità indirette, attivato ai sensi dell'articolo 56 bis D. Lgs. 346/1990 del (Testo Unico sulle successioni e donazioni). Preliminarmente, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui le liberalità indirette, cioè gli atti di liberalità che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico, che vengono dichiarate spontaneamente nella procedura di *voluntary disclosure* ai sensi dell'art. 1 L. 186/2014, sono soggette all'imposta di donazione secondo l'art. 56-bis del D. Lgs. 346/1990.

Il procedimento di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) è stato introdotto con la legge n. 186 del 2014 per consentire ai contribuenti che detengono all'estero investimenti e attività di natura finanziaria, anche indirettamente o per interposta persona, relativamente ai quali sia stata omessa la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, di regolarizzare la propria posizione fiscale denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione commessa in tema di possesso di patrimoni all'estero e collaborando con l'Amministrazione fiscale per sanare la situazione. Come ha affermato l'Agenzia Entrate, la finalità perseguita dal legislatore è quella di "...consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l'avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, secondo le linee guida tracciate

dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)"[\[1\]](#). Il principale obiettivo della normativa è sanare le omissioni fiscali evitando conseguenze penali per determinati reati tributari, come il riciclaggio o l'autoriciclaggio, se si aderisce alla procedura in tempo utile.

La *voluntary disclosure* è dunque funzionale ad accertare i tributi e non riveste alcun carattere deflattivo e si pone in linea con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra fisco e contribuente. Si tratta di una sorta di scudo fiscale per cui il contribuente che abbia condotto dei capitali all'estero può riportarli nel territorio dello Stato beneficiando di una riduzione delle sanzioni proprio per aver dimostrato la volontà di collaborare. Questo istituto detta una duplice tutela: da un lato per l'Amministrazione Finanziaria che recupera somme utili al sostentamento delle spese statali; dall'altro per il contribuente che beneficia di un abbattimento delle sanzioni per aver collaborato con l'Ufficio.

La norma prevede inoltre sanzioni significative in caso di violazioni non regolarizzate, che variano a seconda della gravità e della localizzazione dei fondi, con penalità maggiori per i Paesi considerati "*black list*". Con la legge del 2014 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio, per cui chi impiega capitali illeciti in attività economiche o finanziarie è soggetto a pene che variano da due a otto anni di reclusione. Le pene possono essere ridotte se i fondi vengono destinati all'uso personale o se si collabora con le autorità per evitare ulteriori reati.

Nonostante le polemiche sui condoni fiscali, la "*voluntary disclosure*" ha offerto l'opportunità di riportare capitali non dichiarati nel sistema legale. In un contesto di crescente attenzione alla regolamentazione dell'uso del contante e alla lotta all'evasione, una riapertura della procedura potrebbe rappresentare un'opportunità per attrarre nuove risorse nelle casse dello Stato e favorire una maggiore trasparenza finanziaria.

[\[1\]](#) Circolare 19/E del 12 giugno 2017

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sovraindebitamento: il principio di economicità è parametro necessario per valutare l'adeguatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla procedura

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

Master di specializzazione

Codice della crisi nella sua applicazione pratica

Scopri di più

Trib. Verona, 19 agosto 2024 – Pres. Attanasio, Est. Lanni

Parole chiave

Sovraindebitamento – principio economicità – compenso del non professionista – contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Massima: *“Le procedure di sovraindebitamento sono ispirate ad un principio di economicità che risponde all’ esigenza di non ridurre in modo sensibile, attraverso contratti d’opera intellettuale strumentali all’apertura della procedura, l’attivo destinato ai creditori. Questo principio è un parametro da considerarsi necessariamente al fine di valutare l’adeguatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla presentazione dell’istanza di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento”.*

Riferimenti normativi

Art. 273 CCII – 2233 co. 2 c.c.

CASO E QUESTIONI

La pronuncia in esame risulta di particolare interesse perché ci impone di soffermare l'attenzione sulla portata del principio di economicità nelle procedure di sovraindebitamento, e sulle diverse implicazioni.

La vicenda trae origine da un reclamo promosso ai sensi dell'art. 273 co. 6 CCII avverso il decreto con cui il Giudice delegato aveva formato lo stato passivo della procedura di sovraindebitamento, escludendo il credito della reclamante, fatto valere quale compenso per l'attività di assistenza e consulenza in funzione dell'apertura della procedura.

Nel caso di specie, il Giudice aveva escluso il credito motivando circa la superfluità dell'attività svolta dalla reclamante, in considerazione dell'attività svolta dall'*advisor* legale e dall'OCC. Tale motivazione è stata censurata dalla reclamante che ha sottolineato l'autonomia e la rilevanza dell'attività compiuta in funzione della procedura, come indicato dal contratto concluso tra le parti.

Ai fini della decisione del reclamo si è reso necessario, pertanto, procedere all'accertamento dell'oggetto e del compenso previsti dal contratto di prestazione d'opera intellettuale.

L'esame del contratto ha evidenziato che l'incarico prevedeva una prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto, in sintesi, l'acquisizione dal cliente della documentazione necessaria per l'instaurazione di una procedura di sovraindebitamento, la catalogazione della documentazione e la predisposizione degli elenchi creditori, la predisposizione dell'istanza di nomina del gestore della crisi, un'approfondita consulenza in merito alla normativa sul sovraindebitamento e sui criteri di accesso e l'assistenza al legale incaricato per tutta la durata della procedura prescelta.

Così ricostruita, l'attività oggetto dell'incarico è apparsa superflua e di ridotta consistenza tenuto conto anche dell'attività svolta dai professionisti coinvolti. Sul punto si evidenzia che nelle procedure di sovraindebitamento l'OCC ricopre un vero e proprio ruolo assistenziale anche in funzione della scelta della procedura (v. art. 15, co. 4, L. n. 3/12), ciò comporta che debba in ogni caso compiere l'attività di raccolta dei documenti dal debitore e di acquisizione delle informazioni necessarie.

Inoltre, come sottolineato nel provvedimento in esame, la raccolta dei documenti, la predisposizione dell'elenco dei creditori (senza il vaglio giuridico dei titoli) e l'istanza di nomina del gestore della crisi sono attività prevalentemente materiali, che richiedono un impegno ridotto.

Con riferimento all'attività di consulenza circa la normativa del sovraindebitamento così come descritta nel contratto, i giudici evidenziano che la reclamante non ha precisato in cosa sia consistita questa attività, posto che trattandosi di una prestazione di consulenza funzionale alla scelta di una procedura giudiziale è attività riservata agli avvocati (v. art. 2 co. 6 L. n. 247/12), tale riserva di attività lascia dedurre che si sia trattato nel caso di specie di un'attività minimale, non rientrante nella consulenza in senso proprio. In caso contrario, l'incarico deve ritenersi nullo *in parte qua*.

Infine, non pare essere stata svolta né l'attività di ausilio ed assistenza nella presentazione della domanda, svolta dal legale incaricato dal debitore, né l'assistenza al legale dal momento che nelle procedure di sovraindebitamento non vi è attività ulteriore rispetto alla consegna dei documenti.

Valutata l'attività oggetto del contratto, il Collegio ha svolto ulteriori considerazioni circa il compenso pattuito dalla reclamante. In particolare, ha rilevato che il compenso era stato

pattuito nella misura del 2% dell'ammontare dei debiti del cliente, aumentato della somma di 1000 euro oltre IVA e rimborso spese.

Ciò posto, il tribunale ha evidenziato che a fronte di debiti pari ad € 123.939,46 e di un attivo pari a circa € 24.600 (entrambi i valori considerati al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura di sovraindebitamento), il compenso pattuito era pari ad € 4270, corrispondente a circa il 20 % dell'attivo ipoteticamente distribuibile ai creditori, al netto delle spese di procedura. L'incarico prevedeva, in ogni caso, che il debitore si avvalsesse di un legale per la presentazione dell'istanza di nomina del gestore della crisi (con un compenso di € 1.091,35)

Così ricostruito il rapporto tra debiti, attivo e compenso, il tribunale ha dichiarato la manifesta eccessività del compenso pattuito, in violazione della regola di adeguatezza prescritta dall'art. 2233, co. 2, c.c. per tutti i contratti d'opera intellettuale.

In particolare, ha evidenziato che le procedure di sovraindebitamento, parimenti alle altre procedure concorsuali, sono ispirate al **principio di economicità**.

Sono numerose le conferme di tale affermazione che si possono rinvenire nella disciplina delle procedure di sovraindebitamento. Si pensi, alla previsione dell'esclusione della necessità di assistenza tecnica per le procedure di liquidazione controllata e di ristrutturazione dei debiti del consumatore (v. artt. 9 co. 2, 68 co. 1, 269 CCII); o, ancora, al ruolo prettamente assistenziale attribuito agli OCC nell'ausilio della scelta della procedura e nella raccolta delle informazioni e della documentazione rilevanti.

Altra conferma si evince dalla significativa calmierazione delle spese di procedura, ed in particolare, del compenso dell'OCC, come previste dal DM n. 202/2014 (v. art. 16 che dispone un limite al compenso dell'OCC parametrato all'ammontare del passivo della procedura). Tale calmierazione risulta di particolare rilevanza se si considera che l'attività dell'OCC non è limitata alla raccolta della documentazione e delle informazioni rilevanti ma si estende fino al compiere le valutazioni e le specifiche attestazioni richieste in relazione alle singole procedure (v. artt. 68 co. 2 e 3, 76 co. 2 e 3, 269 co. 2 CCII) e persino a presentare la domanda di accesso alla procedura per conto del debitore (v. artt. 68 co. 1, 76 co. 1, 269 co. 1 CCII).

Ecco, quindi, che il principio di economicità, così declinato, risponde all'esigenza di non ridurre in modo sensibile l'attivo destinato ai creditori attraverso contratti d'opera intellettuale strumentali alla procedura.

In considerazione della particolare valenza che assume nelle procedure di sovraindebitamento, questo principio diviene un parametro che deve essere necessariamente preso in considerazione al fine valutare l'adeguatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla presentazione dell'istanza di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento.

Così ricostruiti i parametri di riferimento, il tribunale ha evidenziato che in applicazione di tale principio sembra corretto stimare il compenso dell'attività della reclamante, ritenuta superflua nel caso di specie, in una frazione del compenso massimo riconosciuto *ex lege* all'OCC (le cui funzioni assumono portata ben più consistente).

Più precisamente, nel caso di specie, tenuto conto dell'ammontare del passivo e dell'attivo previsto dalla procedura, la soglia dell'adeguatezza deve essere individuata nella misura di un terzo del compenso massimo riconoscibile all'OCC e, quindi, in una somma non superiore ad € 820, oltre IVA.

Accertata l'inadeguatezza per eccessività del compenso previsto dal contratto, il tribunale si è interrogato circa le conseguenze di questo giudizio.

La questione è di particolare interesse perché interseca il complesso tema della **patologia del contratto squilibrato**. Questo è un tema che, come ricorda il Tribunale, ha avuto una prima risposta nelle pronunce della Corte Costituzionale nn. 238/2013 e 77/2014 per beneficiare, poi, di evoluzioni giurisprudenziali e normative legate alla pandemia covid, fino a sfociare nell'art. 10 DL n. 118/2021.

Tuttavia, il tribunale ha rilevato che le sorti del giudizio possono essere decise a prescindere dall'esito della valutazione della patologia del contratto, concentrando l'analisi sulla natura della regola di adeguatezza prescritta dall'art. **2233 co. 2 c.c.**

Sul punto, si ritiene condivisibile l'impostazione secondo cui la norma ha **natura imperativa**. Quale conseguenza, la violazione determina la **nullità parziale** e non determinante dell'accordo per cui il compenso deve essere **rideterminato** dal giudice ai sensi dell'art. 2233 co. 1 c.c.

Sono numerose le ragioni che il tribunale ha esposto a supporto di quest'impostazione.

In primo luogo, ha sottolineato che essa ha trovato motivato riconoscimento in una recente e condivisibile pronuncia della Suprema Corte, relativa al compenso degli avvocati (nel caso di specie, l'art. 2233 c.c. si combinava con una regola deontologica: v. Cass. n. 28914/2022).

Inoltre, recentemente, la Legge n. 49/2023 (relativa all'ambito settoriale del compenso dell'avvocato) ha dettato una disciplina basata sul presupposto della nullità del compenso inadeguato (per difetto), ai sensi dell'art. 2233 c.c.; soluzione che offre un riscontro sistematico all'impostazione scelta.

Da ultimo, ma non di minor importanza, tale impostazione risponde ad un **criterio di ragionevolezza interpretativa**. Infatti, se ipotizzassimo l'impossibilità di pronunciare la nullità della previsione di un compenso inadeguato, l'art. 2233 c.c. sarebbe svuotato di contenuto dal momento che non sarebbe ipotizzabile alcun rimedio ulteriore a favore del committente (a maggior ragione nel caso in cui l'incaricato non sia soggetto al rispetto di regole

deontologiche, come nel caso di specie).

Così ricostruito il caso sottoposto al suo esame, il tribunale ha dichiarato la nullità della clausola di previsione del compenso e, conseguentemente, ha rideterminato il compenso della reclamante.

Master di specializzazione

Codice della crisi nella sua applicazione pratica

Scopri di più

Diritto Bancario

La forma scritta dei contratti bancari

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

A norma dell'art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012).

A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto. Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La previsione normativa, finalizzata a garantire al cliente l'acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria. La consegna del contratto è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, **ulteriore** rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Le Sezioni Unite hanno stabilito la sanzione di nullità in caso di inosservanza «dei requisiti di forma della redazione per iscritto [del contratto] e della consegna dell'esemplare alla parte», sul presupposto che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 117, comma 1, TUB; art. 23, comma 1, TUF) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass., Sez. Un., n. 898/2018; Cass., Sez. Un., n. 1653/2018). In argomento, si segnala la recente Cass. 3 luglio 2024 n. 18230, secondo cui deve invece escludersi che la mancata consegna al cliente del documento contrattuale, adempimento che non incide sulla validità del contratto, integri una ipotesi di nullità.

Anche nell'ambito del credito al consumo, l'art. 125-bis TUB disciplina i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito, in un'ottica di tutela del consumatore. In particolare, è stabilito che i contratti di credito siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengano in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto deve essere consegnata ai clienti.

La ripetuta approvazione degli estratti-conto, nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale, non può valere a sanare la mancanza della forma scritta, poiché tale approvazione non è espressione diretta dell'accordo sulla misura degli interessi e **non documenta** la stipulazione del contratto (*ex multis* Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 9791/1994; Cass. n. 11020/1993).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è ipotizzabile che un contratto bancario possa perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza avvenuto via mail (come verificatosi durante il periodo dell'emergenza sanitaria COVID): in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n. 11606/2018).

In ambito bancario, ampia diffusione hanno i contratti conclusi con strumenti informatici o telematici, stipulati mediante modalità che garantiscano, rispettivamente, la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico (contratto) e la sua certa riconducibilità a colui che lo ha sottoscritto (firma avanzata, qualificata o digitale; firma SPID). In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole (in arg., v. le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: Sez. III, par. 2).

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

Nuove tecnologie e Studio digitale

Cinque applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nello studio legale

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Master di specializzazione

Diritto e Intelligenza Artificiale

Scopri di più

Gli studi legali stanno iniziando ad interessarsi ai nuovi sviluppi tecnologici che cambieranno nel prossimo futuro il volto della giustizia e del diritto. Comprendere e sfruttare il potenziale dell'IA per migliorare l'efficienza del lavoro in studio, ridurre i costi e offrire servizi di maggiore qualità ai propri clienti è sempre più una necessità per rimanere competitivi. Vedremo in questo articolo cinque applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che stanno trasformando il modo in cui gli avvocati lavorano e gli studi legali operano.

Applicazione n. 1 – Ricerca legale e analisi predittiva

Come l'IA sta rivoluzionando la ricerca legale

La ricerca legale è da sempre una componente fondamentale del lavoro di un avvocato, ma può essere anche una delle attività più dispendiose in termini di tempo. L'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente questo aspetto, offrendo strumenti che possono analizzare rapidamente grandi volumi di documenti legali, casi precedenti e normative.

Tra i **vantaggi** dell'IA nella ricerca legale troviamo la velocità, in quanto l'IA può scansionare migliaia di documenti in pochi secondi; la precisione, in quanto può ridurre il rischio di errori umani o evitare di tralasciare informazioni importanti; l'analisi approfondita, perché può identificare pattern e connessioni che potrebbero sfuggire all'occhio umano.

[Continua a leggere](#)

Master di specializzazione

Diritto e Intelligenza Artificiale

Scopri di più